



ASD SKAI – SCI KARATE ASSOCIAZIONE ITALIANA

Viale Furio Camillo 35
00181 – Roma (RM)
CF: 96644610584

 info@asdkai.it
 www.asdkai.it
 comunicazioni@pec.asdkai.it

STATUTO UFFICIALE

TITOLO I – Denominazione, sede, oggetto e durata

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile, negli articoli 36 e seguenti c.c., dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'art. 148, comma 8, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, un'associazione sportiva dilettantistica denominata

“SCI KARATE ASSOCIAZIONE ITALIANA”,

in breve “ASD SKAI”, di seguito “Associazione”, priva di personalità giuridica.

L'Associazione ha sede legale in Roma – 00181, Viale Furio Camillo n. 35.

La variazione dell'indirizzo della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberata dal Consiglio Direttivo e non costituisce modifica del presente Statuto; la variazione in altro Comune comporta modifica statutaria ed è deliberata dall'Assemblea straordinaria.

L'Associazione può istituire sedi operative, succursali o uffici, sia amministrativi che di rappresentanza, in Italia o all'estero, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione ufficiale è obbligatorio l'uso della locuzione “Associazione Sportiva Dilettantistica” o dell'acronimo “ASD”.

Art. 2 – Oggetto

1. L'Associazione è apolitica e priva di scopo di lucro.
2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche associative.
4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
5. Nello specifico, l'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive

dilettantistiche connesse alle discipline del KARATE, dello SCI e dello SNOWBOARD, nonché alle attività sportive outdoor, quali, a titolo esemplificativo, le ciaspolate e il trekking, e più in generale delle discipline sportive riconosciute e/o considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI, del CIP e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle suddette discipline.

6. Nei limiti previsti dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e dalla relativa normativa di attuazione, l'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse alle finalità istituzionali e nei limiti ivi indicati, esclusivamente in funzione del perseguimento degli scopi sportivi e associativi. Tali attività non possono in alcun caso assumere carattere prevalente, autonomo o imprenditoriale, né alterare la natura non lucrativa dell'Associazione.

Rientrano tra le attività secondarie e strumentali esclusivamente quelle direttamente funzionali alla realizzazione delle attività sportive e associative, quali, a titolo esemplificativo:

- a) iniziative ricreative e aggregative riservate ai soci;
- b) attività di supporto organizzativo alle manifestazioni sportive e associative;
- c) attività di sponsorizzazione esclusivamente intese come contributi economici di sostegno alle attività istituzionali dell'Associazione, eventualmente accompagnati da forme di visibilità di carattere meramente informativo, prive di contenuto pubblicitario o promozionale organizzato, e comunque non prevalenti né tali da assumere natura commerciale o imprenditoriale.

È in ogni caso escluso lo svolgimento di attività aventi natura commerciale o imprenditoriale come fine autonomo, prevalente o organizzato.

7. L'Associazione può collaborare o aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, federazioni, enti di promozione sportiva, associazioni e organismi che perseguano finalità sportive, educative o sociali similari, affini o complementari, con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

Tali rapporti di collaborazione devono essere in ogni caso coerenti con la natura non lucrativa dell'Associazione e non possono comportare lo svolgimento di attività aventi carattere commerciale o imprenditoriale.

8. L'Associazione si impegna a conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del CONI e del CIP, nonché agli statuti, regolamenti e disposizioni delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP ai quali intenderà affiliarsi.

L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in relazione all'attività sportiva praticata.

L'associazione accetta, nell'ambito dell'ordinamento sportivo e nel rispetto della normativa vigente e del presente Statuto, i provvedimenti disciplinari adottati dagli organi competenti del CONI, del CIP e degli organismi sportivi di appartenenza, nonché le decisioni assunte dalle autorità sportive in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita dell'Associazione.

9. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle federazioni sportive associate, enti di promozione sportiva o discipline

sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione anche ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021 e delle disposizioni emanate dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive associate, dagli enti di promozione sportiva o dalle discipline sportive associate, anche paralimpiche

10. L'Associazione si impegna ad adottare e attuare le linee guida e i modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, nonché i codici di condotta, previsti dall'ordinamento sportivo a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra forma di abuso o discriminazione, in conformità al Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e alla normativa vigente.
11. L'Associazione si impegna altresì a nominare un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Art. 3 – Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta esclusivamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati, nei modi e nelle forme previsti dal presente Statuto.

TITOLO II – Della vita associativa

Art. 4 – Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta e che condividano le finalità istituzionali, impegnandosi a rispettare il presente Statuto, i regolamenti interni e le norme dell'ordinamento sportivo.
2. Ai fini sportivi, l'adesione all'Associazione comporta l'impegno a mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da comportamenti o esternazioni pubbliche lesive della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione e dell'ordinamento sportivo.
3. È espressamente escluso ogni limite temporale al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso dell'associato.
4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o a un consigliere appositamente delegato, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità cui saranno trasmesse le comunicazioni formali, nonché la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e di impegnarsi a osservarne Statuto e regolamenti.
5. La qualifica di associato si acquisisce con deliberazione del Consiglio Direttivo sulla domanda di ammissione.
6. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda entro sessanta giorni dal ricevimento. In caso di rigetto, la decisione deve essere motivata e comunicata all'interessato. Avverso il diniego è ammesso reclamo all'Assemblea generale entro quindici giorni dalla comunicazione.
7. La deliberazione di ammissione è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

8. La qualifica di associato, ben distinta da quella di “tesserato” che consegue all’atto amministrativo mediante cui il soggetto, per il tramite dell’Associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento e/o all’Ente di Promozione Sportiva, è personale e non è trasmissibile per alcun motivo o titolo. La qualifica di tesserato non attribuisce di per sé il diritto di partecipare alla vita associativa.
9. Le quote associative sono personali, non trasferibili, non rivalutabili e non restituibili agli associati.
10. In caso di domanda di ammissione presentata da minorenne, che a partire dai quattordici anni deve manifestare il proprio consenso, la stessa deve essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per le obbligazioni dell’associato minorenne.
11. L’Assemblea può deliberare che, all’atto della prima domanda di ammissione, debba essere versata, oltre alla quota associativa prevista per l’esercizio in corso, anche una quota di ingresso di importo predeterminato.
12. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione l’associato presta il consenso al trattamento dei propri dati personali e alla loro comunicazione agli organismi competenti per il riconoscimento ai fini sportivi e per la certificazione dell’attività sportiva dilettantistica svolta, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 5 – Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza alcuna discriminazione, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, gli associati hanno:
 - a) il diritto di partecipare alle attività associative;
 - b) il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’Associazione;
 - c) il diritto di voto per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale;
 - d) il diritto di candidarsi e ricoprire, se maggiorenni, cariche sociali;
 - e) il diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce tempi e modalità di esercizio di tale diritto in modo da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso il concreto esercizio.
3. L’associato minorenne esercita i diritti in Assemblea per il tramite di chi esercita la responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente, ai sensi dell’articolo 4 comma 10.
4. Il diritto all’elettorato passivo è automaticamente acquisito dall’associato minorenne alla prima Assemblea utile successiva al raggiungimento della maggiore età.
5. Gli associati sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e degli eventuali contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dagli organi sociali.

Art. 6 – Decadenza degli associati

1. La qualifica di associato si perde per recesso o per esclusione.
2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello in cui la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.
3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative, dello Statuto, dei regolamenti interni e dei principi e valori fondativi dell'Associazione, l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.
5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea, che esamina l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato, deliberando in occasione della prima seduta utile.
6. La perdita, per qualsiasi causa, della qualifica di associato non attribuisce alcun diritto alla restituzione delle quote associative e dei contributi eventualmente versati all'Associazione.

TITOLO III – Degli organi associativi

Art. 7 – Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si fonda sui principi di democrazia, uguaglianza dei diritti di tutti gli associati ed elettività delle cariche sociali, nel rispetto della normativa vigente e del presente Statuto.
2. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea generale degli associati;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti, qualora istituito.

Art. 8 – Convocazione e funzionamento dell'Assemblea generale

1. L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano per carica, sia in sede ordinaria che straordinaria.
4. La convocazione dell'Assemblea straordinaria può essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

- a) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongano l'ordine del giorno;
 - b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. È ammesso lo svolgimento dell'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che consentano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione in tempo reale alla discussione e l'espressione del voto.
 6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante comunicazione contenente l'avviso di convocazione, da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica indicato dagli associati in sede di adesione e, ove esistente, mediante pubblicazione sul sito istituzionale o affissione presso la sede sociale, con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la riunione.
 7. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno. Deve inoltre prevedere data e ora della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima.
 8. L'Assemblea, quando regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
 9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano per carica o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti.
 10. Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
 11. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
 12. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, uno o più Scrutatori.
 13. Di ogni Assemblea è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli Scrutatori. Copia del verbale è messa a disposizione degli associati con modalità idonee a garantirne la massima diffusione.
 14. Qualora l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti modifiche statutarie, copia del verbale è trasmessa anche agli organismi sportivi cui l'Associazione è affiliata.
 15. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
 16. L'Assemblea delibera esclusivamente sui punti posti all'ordine del giorno.
 17. Proposte o mozioni che si intendano presentare all'Assemblea devono essere formulate per iscritto, sottoscritte da almeno dieci associati e presentate al Presidente almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza.
 18. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate anche durante i lavori dell'Assemblea e

possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 9 – Partecipazione all'Assemblea

1. Possono prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione esclusivamente gli associati aventi diritto di voto ai sensi del presente Statuto, in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni associato avente diritto ha diritto a un solo voto.
3. Ciascun associato può rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, un altro associato avente diritto di voto.

Art. 10 – Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.
2. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
 - a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero, escludendo ogni forma di tacito rinnovo delle cariche;
 - b) approva il rendiconto economico-finanziario di esercizio;
 - c) determina gli indirizzi generali secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica dei regolamenti interni;
 - d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove, ove occorra, azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sui dinieghi di ammissione e sulle deliberazioni di esclusione impugnate dagli interessati;
 - g) individua, nei limiti consentiti dalla legge, eventuali attività diverse da quelle istituzionali che possano essere svolte dall'Associazione in forma secondaria e strumentale;
 - h) delibera sull'adozione e sull'aggiornamento dei regolamenti sociali, ivi compresi i modelli organizzativi e i codici di condotta previsti dalla normativa vigente in materia sportiva e, in particolare, dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e dalle relative disposizioni attuative;
 - i) delibera su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 11 – Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera:
 - a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica del presente Statuto;
 - b) sulla trasformazione, sulla fusione e sullo scioglimento dell'Associazione, nonché sulla

- devoluzione del patrimonio, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Statuto;
- c) sugli atti che comportano la costituzione, modifica o estinzione di diritti reali immobiliari;
 - d) sull'elezione del Consiglio Direttivo in caso di sua decadenza;
 - e) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti ad atti di straordinaria amministrazione.

Art. 12 – Validità delle deliberazioni assembleari

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, sia l'Assemblea ordinaria sia l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile.

Art. 13 – Assemblee in audio/video collegamento

1. Alle condizioni previste dalla legge, è possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con interventi dislocati in più luoghi, collegati in audio e/o video, dandone atto nei relativi verbali.
2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione deve essere predisposto il foglio delle presenze ed accertata l'identità dei partecipanti.
3. È in ogni caso necessario che:
 - a) siano presenti nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario della riunione;
 - b) vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea e constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - c) venga garantita la possibilità di redigere il verbale completo della riunione;
 - d) sia garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
 - e) sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
 - f) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
 - g) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati nei quali gli associati possono intervenire.
4. In presenza dei suddetti presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il

Presidente e nel quale deve pure trovarsi il Segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

5. In caso di Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi collegati. Analoga facoltà è riconosciuta al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa nel rispetto delle deliberazioni dell'Assemblea, dello Statuto e della normativa vigente.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, elegge il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; le ultime due cariche possono essere cumulate nella medesima persona.
4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro quindici giorni dalla data dell'Assemblea elettiva, su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione, su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo uscente.
5. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della carica. Gli assenti non giustificati sono da intendersi dimissionari.
6. È fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche analoghe in altre associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alla medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
7. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. È in ogni caso escluso ogni meccanismo di tacito rinnovo delle cariche.
8. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente, che cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Con apposita deliberazione possono essere attribuite ad altri consiglieri funzioni specifiche e poteri di rappresentanza limitati allo svolgimento di precisi adempimenti.
9. Il Presidente, in caso di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione utile.
10. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in modalità audio e/o video collegamento, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto.
11. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
13. Le cariche sociali sono in linea generale svolte a titolo gratuito. Eventuali compensi o rimborsi possono essere riconosciuti esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia sportiva, in particolare dall'articolo 8, comma 2, del Decreto

Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e dalle disposizioni applicabili.

14. Il Consiglio Direttivo tiene, a propria cura, il libro delle adunanze e delle deliberazioni.
15. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.
16. Il verbale è messo a disposizione di tutti gli associati con modalità idonee a garantirne la massima diffusione.

Art. 15 – Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente

1. Il Consiglio Direttivo decade:
 - a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
 - b) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
 - c) per contemporanea vacanza, per qualsiasi causa, della metà più uno dei suoi componenti;
 - d) per mancata approvazione del rendiconto economico-finanziario da parte dell'Assemblea.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano per carica, deve provvedere entro sessanta giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi trenta giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
3. Fino alla nuova costituzione degli organi e limitatamente agli affari urgenti e all'ordinaria amministrazione, le funzioni sono svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri in numero non superiore alla metà dei componenti del Consiglio Direttivo, si procede alla loro sostituzione mediante il subentro del primo candidato non eletto nella precedente votazione. In mancanza, il Consiglio Direttivo prosegue in numero ridotto fino alla prima Assemblea utile, che provvede alla reintegrazione dei membri vacanti.
5. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
 - a. per dimissioni;
 - b. per vacanza della carica, a qualsiasi causa dovuta.
6. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano per carica, deve provvedere entro sessanta giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi trenta giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
7. Fino alla nuova elezione del Presidente e limitatamente agli affari urgenti e all'ordinaria amministrazione, le funzioni sono svolte dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano per carica, in regime di prorogatio.

Art. 16 – Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno su iniziativa del Presidente e, in via straordinaria, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne richieda la convocazione.
2. L'avviso di convocazione deve essere inviato a ciascun consigliere, mediante posta elettronica,

posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a garantirne la ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione.

3. In mancanza delle formalità e dei termini di cui al comma precedente, il Consiglio Direttivo può comunque deliberare validamente qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti acconsentano allo svolgimento della riunione.

Art. 17 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei poteri necessari per la gestione ordinaria dell'Associazione, nel rispetto delle deliberazioni dell'Assemblea, del presente Statuto e della normativa vigente. Ad esso competono in particolare:
 - a. la redazione annuale e la presentazione all'Assemblea del rendiconto economico-finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio;
 - b. indire le Assemblee ordinarie e straordinarie degli associati, provvedendo in ogni caso alla convocazione dell'Assemblea ordinaria almeno una volta all'anno, nel rispetto del presente Statuto;
 - c. determinare l'importo delle quote associative;
 - d. assumere le decisioni inerenti alle spese ordinarie di esercizio e agli investimenti necessari per il funzionamento dell'Associazione;
 - e. assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali e strumentali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità associative, nel rispetto della natura non lucrativa dell'Associazione;
 - f. assumere le decisioni inerenti alla gestione di eventuale personale dipendente o collaboratore;
 - g. deliberare i contratti dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione, nonché autorizzare l'attività dei volontari, coordinandone le funzioni;
 - h. curare l'esecuzione degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di lavoro sportivo;
 - i. presentare all'Assemblea un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - j. elaborare proposte di modifica dello Statuto e di adozione o modifica dei regolamenti interni;
 - k. istituire commissioni e nominare rappresentanti presso organismi pubblici e privati, federazioni ed enti sportivi;
 - l. nominare, anche tra gli associati non facenti parte del Consiglio Direttivo, delegati a svolgere particolari funzioni determinate di volta in volta;
 - m. redigere eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - n. adottare provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati, fatta salva la facoltà di impugnazione dinanzi all'Assemblea;
 - o. deliberare sulle domande di ammissione e sulle eventuali cause di esclusione degli associati;
 - p. nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni ai sensi dell'articolo

- 33, comma 6, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;
- q. stabilire le tipologie di spese ammissibili e i limiti di rimborso per le attività di volontariato;
 - r. esercitare ogni altra funzione prevista dal presente Statuto o non espressamente attribuita ad altri organi.

Art. 18 – Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti degli associati presenti o rappresentati aventi diritto di voto.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. È in ogni caso esclusa ogni forma di tacito rinnovo della carica.
3. Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura la convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e sul rispetto delle rispettive competenze.
4. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
5. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione utile, da tenersi comunque entro trenta giorni dalla decisione assunta.

Art. 19 – Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e svolge le funzioni per le quali venga espressamente delegato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Art. 20 – Il Segretario e il Tesoriere

1. Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere conferite anche alla medesima persona.
2. Qualora tali funzioni siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento temporaneo, dimissioni o revoca del Tesoriere, le relative funzioni sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento o a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.
3. Il Segretario, in caso di impedimento temporaneo, dimissioni o revoca, è sostituito con le medesime modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
4. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri; dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, cura la corrispondenza e segue le procedure di tesseramento degli associati.
5. Al Tesoriere spetta provvedere alle operazioni necessarie per l'acquisizione dei beni e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo, predisporre e conservare la relativa documentazione, incassare

le entrate e liquidare le spese, verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

6. Il Tesoriere cura la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, redige le scritture contabili, provvede al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predispone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto economico-finanziario annuale.
7. Il Tesoriere spetta altresì il controllo periodico delle risultanze dei conti di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle attività di recupero dei crediti esigibili.

Art. 21 – Organo di revisione

1. L'Organo di revisione, qualora istituito, è eletto dall'Assemblea. Può essere monocratico o collegiale e resta in carica quattro anni.
2. L'Organo di revisione controlla l'amministrazione dell'Associazione, verifica la regolarità della gestione economica e finanziaria, la corretta tenuta delle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.
3. L'Organo di revisione partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e presenta all'Assemblea la propria relazione annuale in occasione dell'approvazione del rendiconto economico-finanziario.
4. L'Organo di revisione si riunisce almeno ogni novanta giorni per le verifiche contabili e amministrative, nonché ogniqualvolta lo ritenga opportuno o su convocazione del Presidente.
5. Le adunanze e le decisioni dell'Organo di revisione sono riportate in apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6. Per quanto compatibile con il presente Statuto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

TITOLO IV – Patrimonio e scritture contabili

Art. 22 – Rendiconto economico-finanziario

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario dell'Associazione sono obbligatorie.
2. Il Consiglio Direttivo redige annualmente il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto.
3. Il rendiconto deve rappresentare in modo completo la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione, con riferimento all'attività svolta nell'esercizio di competenza.
4. Il rendiconto è redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria che ne prevede l'approvazione, copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con adeguato anticipo.

5. La mancata approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea comporta la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente. In tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2, del presente Statuto.

Art. 23 – Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario dell'Associazione iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 24 – Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a) ai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione, nonché da quelli acquisiti mediante lasciti o donazioni;
 - b) da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti, sia pubblici che privati;
 - c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di gestione.
2. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:
 - a) dalle quote associative annuali e da eventuali contributi determinati dagli organi competenti;
 - b) dai proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali sportive;
 - c) da contributi pubblici o privati, donazioni, liberalità, raccolte fondi;
 - d) da eventuali attività secondarie e strumentali svolte nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, esclusivamente in funzione del perseguimento delle finalità associative e senza scopo di lucro.
3. In conformità alla normativa vigente in materia sportiva e fiscale, eventuali proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promozione pubblicitaria, cessione di diritti e indennità connesse alla formazione degli atleti, nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive, sono comunque integralmente destinati al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione e non possono in alcun caso costituire fonte di lucro per i soci o per gli amministratori.
4. L'Associazione destina eventuali utili o avanzi di gestione esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
5. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a favore di associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

TITOLO V – Dei lavoratori e volontari

Art. 25 – Lavoratori e volontari

1. L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi di lavoratori sportivi ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Ai lavoratori sportivi è garantito un trattamento economico e normativo conforme alla legge, nel rispetto dei principi di pari dignità e pari opportunità.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati si applicano, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
4. L'Associazione può stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti, ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
5. Ricorrendone i presupposti di legge, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del Codice Civile. Per tali rapporti si applica l'eccezione alla presunzione di lavoro subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come previsto dalla normativa speciale in materia sportiva.
6. L'Associazione può altresì avvalersi dell'attività di volontari, i quali prestano la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nemmeno indiretti.
7. Le prestazioni di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione, salvo quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative.
8. L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari per la responsabilità civile verso i terzi e per gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività, anche mediante polizze collettive, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

TITOLO VI – Disposizioni finali

Art. 26 – I Tesserati

1. I tesserati sono le persone fisiche che, per il tramite dell'Associazione, risultano iscritti alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata. Essi possono essere, a titolo esemplificativo:
 - a. atleti;
 - b. dirigenti;
 - c. tecnici e istruttori;
 - d. giudici e arbitri;
 - e. altri soggetti previsti dagli ordinamenti sportivi di riferimento.

2. L'Associazione, mediante l'affiliazione agli organismi sportivi competenti, garantisce ai tesserati quanto necessario per l'esercizio dell'attività sportiva praticata, secondo modalità analoghe a quelle previste per i propri associati, nel rispetto delle norme federali e del presente Statuto.
3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi cui l'Associazione è affiliata contribuiscono, in analogia con gli associati, alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture e allo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
4. Il minore che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio consenso, fermo restando l'assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.
5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in particolare agli articoli 15 e 16.

Art. 27 – Trasformazione

1. L'Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto presenti o rappresentati, può deliberare la trasformazione dell'Associazione in società sportiva dilettantistica di capitali o in cooperativa sportiva, nel rispetto della normativa vigente.
2. In ogni caso, la trasformazione non può comportare, neppure in via indiretta, la distribuzione del patrimonio dell'Associazione agli associati, agli amministratori o a terzi, dovendo essere garantita la continuità della destinazione delle risorse al perseguimento delle finalità sportive e di interesse generale, secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 28 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del presente Statuto, con esclusione delle deleghe.
2. La richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'organismo competente previsto dalla normativa vigente, a fini sportivi e di utilità sociale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e comunque in favore di altri enti sportivi dilettantistici o associazioni con finalità analoghe, senza alcuna possibilità di distribuzione, anche indiretta, a favore degli associati, degli amministratori o di terzi.

Art. 29 – Pregiudiziale sportiva e clausola compromissoria

1. L'Associazione aderisce incondizionatamente ai principi della giustizia sportiva e accetta che, in applicazione dei principi di cui all'articolo 1 del Decreto-Legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito con modificazioni dalla Legge 17 ottobre 2003, n. 280, siano riservate all'ordinamento sportivo le questioni aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni, al fine di

garantire il corretto svolgimento delle attività sportive, nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni sportive.

2. Nelle materie di cui al comma precedente, l'Associazione, i suoi associati e i tesserati hanno l'onere di adire, secondo quanto previsto dagli statuti e dai regolamenti del CONI, del CIP e degli organismi sportivi di appartenenza, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.
3. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti di natura patrimoniale tra l'Associazione e gli associati o i tesserati, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del CONI, del CIP o degli organismi sportivi di riferimento, non riservata agli organi di giustizia sportiva ai sensi della normativa vigente, è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo.
4. Le controversie di natura meramente patrimoniale possono essere rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale, della Disciplina Sportiva Associata o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione risulta affiliata. In tal caso, trovano applicazione le disposizioni in materia di clausola compromissoria e di arbitrato contenute negli statuti e nei regolamenti dell'organismo sportivo di appartenenza.

Art. 30 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché le ulteriori norme di legge vigenti in materia sportiva e associativa.